

L'ESIGENZA DI RINNOVAMENTO DELL'AVVOCATURA E IL RUOLO DELL'AVVOCATO SPECIALIZZATO IN DIRITTO DI FAMIGLIA. DIFESA TECNICA, MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE E DIRITTO COLLABORATIVO



Milena Pini

Avvocato del Foro di Milano e presidente AIAF Lombardia

Le procedure stragiudiziali di risoluzione dei conflitti costituiscono uno dei temi più attuali e importanti nel dibattito della politica giudiziaria, poiché comportano un radicale mutamento, culturale e non solo legislativo, che coinvolge cittadini e operatori della giustizia.

Un mutamento culturale che riguarda in prima persona gli avvocati e il ruolo professionale che andranno a svolgere in un futuro scenario, che prende atto delle avvenute trasformazioni sociali, economiche e culturali, a livello nazionale come internazionale.

In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto delegato del Governo (d.lgs. 28/2010) che regola la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, e prevede l'istituzione delle camere di conciliazione presso i Tribunali. Tale procedura di mediazione, che secondo l'art. 1 del d.lgs. 28/2010 consiste nella "attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non riguarda al momento la mediazione nei procedimenti di famiglia, ma è indubbio che questo tema verrà presto affrontato con proposte specifiche.

Proposte di legge recentemente presentate, in particolare da esponenti dei partiti di maggioranza, già propongono la mediazione familiare obbligatoria all'inizio del procedimento di separazione e divorzio, e se si riuscirà a non imporla come obbligatoria è comunque probabile che si rafforzi un orientamento finalizzato ad un controllo, più che ad un sostegno, rispetto alle famiglie e alle persone.

L'AIAF ha sempre sostenuto l'esigenza prioritaria di una soluzione dei conflitti familiari in sede stragiudiziale e alternativa a quella contenziosa, per quanto consentito dal caso specifico.

Abbiamo sempre ritenuto che il metodo di lavoro dell'avvocato nella gestione del conflitto familiare sia fondamentale nel determinare il percorso di quel conflitto, tanto che dal 2005 l'AIAF ha frequentemente inserito nella sua attività di formazione i corsi sulla "gestione del conflitto familiare" in un'ottica di negoziazione e mediazione, che ad esempio sono stati tenuti dall'AIAF Lombardia con la collaborazione del prof. Fulvio Scaparro, direttore scientifico dell'Associazione GeA – Genitori Ancora.

Sulle procedure stragiudiziali la nostra posizione è sempre stata chiara.

La diffusione delle procedure fondate su metodi di negoziazione, mediazione e conciliazione in sede stragiudiziale non è solo una risposta alle carenze del sistema giudiziario, ma rappresenta soprattutto una soluzione del conflitto fondata sulla **valorizzazione del potere di autodeterminazione delle parti** e sulla continuità dei loro rapporti in futuro.

La soluzione migliore per i soggetti di un conflitto familiare è indubbiamente quella di mediare le reciproche posizioni e rivendicazioni, di trovare una soluzione condivisa che possa consentire, soprattutto se ci sono figli, la prosecuzione di una relazione genitoriale fondata sul dialogo e la collaborazione.

Il metodo di soluzione dei conflitti alternativo a quello giudiziario contenzioso, non è, né deve essere un'alternativa che porta ad un processo di degiurisdizionalizzazione e dunque, per quanto riguarda i procedimenti di famiglia, deve rimanere salvo il controllo del giudice in materia di *status* delle persone e di tutela dei diritti indisponibili, soprattutto per quanto riguarda i minori.

L'obiettivo primario è per noi quello di dare la massima rilevanza all'**autonomia negoziale delle parti**, coniugi o conviventi o solo genitori, che si sviluppa attraverso un percorso fondato sul reciproco rispetto, sulla trasparenza delle informazioni e sull'esplicitazione delle rispettive posizioni e aspettative personali ed economiche, utilizzando lo strumento della mediazione e con l'assistenza e la consulenza dei rispettivi legali.

In merito alla **mediazione familiare**, che abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere, abbiamo chiarito che deve costituire uno strumento utile per la ripresa e il rafforzamento delle relazioni genitoriali, per sviluppare la loro collaborazione nell'interesse dei minori, ma non può costituire un'*alterazione* del diritto. Non siamo quindi d'accordo sulla negoziazione di diritti patrimoniali e di natura economica in sede di mediazione familiare, poiché tale negoziazione richiede un'attenta valutazione di situazioni giuridiche, che diversamente potrebbe comportare un'irreversibile decadenza di diritti in sede giudiziaria.

Ciò premesso si deve ricordare, con soddisfazione, che i dati statistici da anni confermano che nel nostro Paese il 90% delle separazioni sono definite consensualmente, e nella stragrande maggioranza dei casi con l'assistenza di almeno un avvocato¹.

I dati statistici confermano dunque che gli avvocati svolgono già un ruolo di negoziazione e mediazione nel conflitto familiare, ma questo ruolo, anche laddove è svolto da avvocati che da anni trattano questa materia e si aggiornano costantemente con corsi di formazione continua, non viene riconosciuto e valorizzato dai mass media che influenzano l'opinione pubblica e neppure da quei politici che, in progetti di legge, individuano altre figure professionali come più idonee a definire un procedimento di famiglia.

Vero è che l'immagine dell'avvocato che specula sul conflitto familiare viene assurdamente enfatizzata non solo in Italia, ma anche negli USA e in Europa, dove la specializzazione dell'avvocato è riconosciuta quasi ovunque da molti anni.

Non illudiamoci dunque che la specializzazione - quando finalmente sarà introdotta nel nostro Paese - possa risolvere di per sé i problemi che riguardano la nostra professione, perché solo un profondo cambiamento culturale, con l'assunzione di nuovi e più ampi compiti, pur ovviamente nell'ambito del nostro ruolo di difesa e tutela dei diritti delle persone, e la ricerca e applicazione di nuovi metodi e strumenti di lavoro, potrà consentirci un futuro professionale di soddisfacente qualità.

Basti pensare, con non poche preoccupazioni, all'intervento del Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, alla Camera e al Senato il 20 e 21 gennaio scorso, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che nell'affermare il suo impegno a portare avanti la riforma delle professioni, ha precisato che verrà garantita agli avvocati "*la riserva esclusiva della difesa in ogni giudizio*". Un'affermazione che sembrerebbe banale e scontata secondo gli attuali principi costituzionali, perché

¹ Dalla rilevazione dei dati effettuata dal Ministero della Giustizia presso i Tribunali nell'anno 2007, che pubblichiamo su questo numero della Rivista (pp. 10 ss.), emerge che il **90% delle separazioni sono consensuali**. Un trend in costante aumento, poiché i dati relativi al 2005, raccolti nel volume *Separazioni e divorzi in Italia-anno 2005*, presentato dall'Istat nel giugno 2007, evidenziano che in quell'anno:

- le separazioni sono state 82.291 e i divorzi 47.036;
- entrambi i fenomeni sono fortemente aumentati nell'ultimo decennio: rispetto al 1995, le separazioni nell'anno 2005 hanno avuto un incremento del 57,3% e i divorzi del 74%;
- sul numero totale di procedimenti di separazione personale:
 - le separazioni aperte e chiuse con rito consensuale sono state 60.757, e cioè il 73,8%;
 - le separazioni aperte con rito giudiziale e chiuse con rito consensuale sono state 9.596, e cioè l'11,7%;
 - le separazioni aperte e chiuse con rito giudiziale sono state 11.175, e cioè il 13,6%.

Dunque, nel 2005 si sono chiuse consensualmente l'85,5% delle separazioni.

Su un totale di 70.353 separazioni consensuali, solo 14.471 sono state presentate senza l'assistenza legale: il 79,4% dei procedimenti di separazione consensuale sono stati definiti con l'assistenza di almeno un avvocato.

chi altri – se non l'avvocato – potrebbe difendere i diritti dei cittadini in giudizio? Evidentemente questa è una certezza che non è più consentito dare per scontata.

Così come deve indurci a riflessioni, e soprattutto a nuove progettualità, il silenzio del Ministro in quell'occasione circa il ruolo di consulenza e assistenza stragiudiziale in materia legale, che da sempre compete all'avvocatura.

In effetti la battaglia per la riserva della consulenza legale, che pure l'avvocatura con tutte le sue istituzioni e istanze politiche continua a rivendicare, sembra già persa.

Basti pensare alle numerose materie indicate nel d.lgs. 28/2010 sulla mediazione nei procedimenti civili e ai compiti attribuiti al mediatore, che non necessariamente è un avvocato; alle rivendicazioni portate avanti negli ultimi tempi dagli Organismi di rappresentanza dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti aziendali eccetera in relazione a ruoli di consulenza e mediazione in controversie legali che ritengono di essere in grado di svolgere per le conoscenze e competenze acquisite nell'ambito della loro professione; alla mancanza di norme che individuino una specifica competenza e specializzazione professionale da parte del mediatore in determinate materie (ad esempio la divisione di beni, il diritto delle successioni e i patti di famiglia).

Il punto nodale da risolvere non è come difendersi dalla mediazione, ma come cambiare la nostra professione in relazione alle nuove esigenze della società e delle persone, pur mantenendo fermo, e semmai ampliando, il nostro ruolo di difesa e tutela dei diritti, in ambito giudiziale come stragiudiziale.

Vero è che il **rapporto tra l'avvocato e il mediatore**, o il mediatore familiare o il conciliatore, è di fatto ancora poco chiaro agli avvocati, che continuano a vivere con diffidenza la richiesta di "invio" del proprio cliente ad altri.

La diffidenza nasce non tanto dalla mancata conoscenza della mediazione familiare o della conciliazione o di altri strumenti alternativi al conflitto giudiziale – metodi di intervento sui quali gli avvocati sono ormai da anni informati e di cui in linea di principio riconoscono l'utilità –, quanto dalla mancanza di una chiara prospettiva del proprio ruolo di avvocato in relazione ai procedimenti extragiudiziali, ruolo che non può limitarsi solo all'"invio" dei clienti ad un "terzo".

È palese la preoccupazione di trasferire ad un terzo compiti che l'avvocato, soprattutto se esperto e competente in quella materia, ritiene di poter svolgere direttamente.

La soluzione sta, a mio parere, nella nostra attiva presenza e partecipazione al processo di mediazione, nell'appropriarci per primi dello strumento della mediazione, utilizzandolo nell'attività di negoziazione che da sempre svolgiamo.

Nell'ambito del diritto di famiglia e delle persone è certamente possibile e auspicabile privilegiare, per quanto possibile, il procedimento di mediazione del conflitto in alternativa al procedimento contenzioso.

Il conflitto si risolve positivamente e con accordi che durano nel tempo, se le soluzioni sono visute non come vittorie, ma sono state accettate da ciascuna parte come consapevole mediazione rispetto alle posizioni e alle aspettative dell'altro.

Tuttavia la consensualizzazione delle separazioni, che raggiunge oggi la percentuale del 90% del totale, può essere il risultato di un percorso diverso, determinato da vari fattori, come ad esempio il desiderio di porre fine al più presto alla convivenza coniugale e la conseguente accettazione di condizioni che non corrispondono alle proprie effettive esigenze e aspettative future.

Il costante aumento di procedimenti di modifica delle condizioni di separazione consensuale è la conseguenza di accordi che di fatto non corrispondono appieno alle esigenze delle parti, o che sono stati redatti senza l'assistenza di almeno un avvocato, e quindi con lacune sotto il profilo del contenuto o della redazione tecnica processuale.

Ma si deve anche tenere presente che il contesto in cui i due legali lavorano nel tentativo di raggiungere un accordo di separazione o di divorzio è attualmente un contesto debole, privo di certezze e di regole specifiche, e poiché in Italia siamo ancora in attesa del riconoscimento della specializzazione e di un conseguente controllo sulle effettive competenze di un avvocato a trattare una determinata materia, la trattativa tra i legali delle parti può risultare difficoltosa per molteplici motivi.

D'altro lato è positivo che molti avvocati, soprattutto giovani, si siano avvicinati negli ultimi anni alla **mediazione familiare**, abbiano frequentato corsi di mediazione familiare, sicuramente perché credono in questo strumento, ma anche per trovare nuovi spazi di lavoro.

È stata ad esempio costituita l'Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari, A.N.A.Me.F., che raccoglie molti avvocati che svolgono anche attività di mediatori familiari e che ha varato un codice interno di regolamentazione formulato per *“garantire l'etica ed i requisiti professionali necessari all'esercizio della mediazione familiare da parte degli avvocati iscritti all'ordine forense”*, che prevede:

“Al mediatore è fatto divieto di esercitare, con le stesse persone, una funzione diversa da quella di mediatore.

Il mediatore ha l'obbligo di far presente alle parti che consigli di carattere giuridico possono essere loro forniti da altro professionista del diritto che essi possono liberamente scegliere.

Nel caso in cui la mediazione si inserisca in un contesto giudiziario, il mediatore deve informare gli utenti che prima della sottoscrizione degli accordi raggiunti dovranno sottoporli all'attenzione dei rispettivi legali di fiducia.

Le parti devono avere l'opportunità di chiedere un parere dai rispettivi legali prima che ogni decisione diventi un accordo vincolante riguardo ad un problema che appare al mediatore o alle parti, essere significativo per la posizione di una o di entrambe le parti.

L'eventuale formalizzazione legale degli accordi, ove richiesta dalla parti, deve essere demandata ad un legale scelto dalle parti”.

Lo statuto dell'A.N.A.Me.F – del tutto condivisibile – contempla regole che sono proprie di tutti i mediatori familiari ed evidenzia che l'avvocato mediatore familiare è e deve essere solo un mediatore familiare. Ciò che lo differenzia da un mediatore familiare che svolge anche la professione di psicologo è solo un diverso iter di studi.

Non emerge dunque alcuna specificità di un ruolo avvocato-mediatore familiare, né potrebbe essere diversamente.

Un metodo di lavoro che utilizza lo strumento della negoziazione e appare più idoneo ad essere adottato dagli avvocati sembra essere il **diritto collaborativo**, procedimento che si è affermato negli USA dai primi anni Novanta.

Il diritto collaborativo realizza nel contempo la valorizzazione del *selfpower* delle parti in conflitto e la valorizzazione del ruolo di negoziazione e mediazione dei loro due avvocati.

È un procedimento stragiudiziale che si svolge con precise regole e fasi, secondo un modello da tempo affermatosi a livello internazionale, che in Europa è stato già accolto da molti Ordini di avvocati, che lo hanno recepito istituendo elenchi di avvocati che hanno frequentato corsi di diritto collaborativo e lo praticano, e integrando di conseguenza i loro codici di deontologia forense.

Il procedimento secondo il diritto collaborativo richiede da parte degli avvocati, che devono essere già esperti in diritto di famiglia, uno specifico corso di formazione che deve rispettare gli standard minimi indicati dall'International Academy of Collaborative Professionals, che ha sede a Phoenix (Arizona, USA).

Sulla differenza tra diritto collaborativo e mediazione, risultano interessanti le riflessioni di Pauline H. Tesler² che già alla fine degli anni Novanta rilevava che *“la mediazione può essere una modalità efficace di soluzione del conflitto”* ma *“ad essa mancano le potenzialità di soluzione che costituiscono il cuore strutturale del diritto collaborativo”*; *“nella mediazione vi è un unico mediatore neutrale che gestisce le trattative e i conflitti. Che i clienti abbiano o meno un consulente indipendente per assisterli, non rientra nel ruolo del mediatore né in quello degli avvocati agire in privato presso un cliente particolarmente irragionevole o sconvolto in modo da far riprendere negoziazioni produttive. Questi problemi possono far fallire definitivamente una mediazione. In secondo luogo*

² Pauline H. Tesler, avvocato, specializzata in diritto di famiglia e diritto collaborativo, partner dello Studio Tesler, Sandmann & Fishman con sedi a Mill Valley e San Francisco, California; autrice del saggio *Collaborative Law: What It Is and Why Family Law Attorneys Need to Know About It*, in *American Journal of Family Law*, 1999, 13, 215-225.

go, il mediatore non è in grado, al contrario degli avvocati di diritto collaborativo, di far fronte alle lentezze, resistenze, reticenze nel dare informazioni e altri problemi simili messi in atto da una delle parti e capaci di alterare l'integrità e l'efficacia del processo. In terzo luogo, il semplice ingegno che un avvocato apporta in un conflitto costituisce una competenza per la soluzione creativa dei problemi. Con due avvocati che lavorano di concerto per trovare soluzioni reciprocamente accettabili, i due clienti beneficiano di un doppio talento professionale teso verso lo stesso obiettivo".

Il diritto collaborativo – mette in guardia Pauline H. Tesler – non è la panacea universale, e non si adatta a tutti i clienti né a tutti gli avvocati. "Ci saranno sempre clienti che avranno il bisogno di portare il loro caso in giudizio e ci saranno sempre avvocati pronti e desiderosi di assisterli" ... ma "per quanti tra noi si preoccupano dei danni causati ai clienti, alle loro famiglie, ai loro avvocati e alle nostre comunità da scontri irragionevoli e superflui in caso di divorzio, il diritto collaborativo è un modello che merita di essere considerato".

LE SEPARAZIONI IN ITALIA. ANNO 2007

DOMANDE DI SEPARAZIONE, SEPARAZIONI CONCESSE E PROCEDIMENTI DI REVISIONE PER RITO							
ANNO 2007							
Ripartizioni geografiche a 3 ^(a)	n° domande separazione consensuale ^(b)	n° domande separazione giudiziale ^(b)	n° separazioni concesse	n° separazioni aperte con rito consensuale	n° separazioni esaurite con rito consensuale	n° domande revisione condizioni di separazione/divorzio ^(c)	n° procedimenti esauriti di revisione condizioni di separazione/divorzio ^(c)
Nord	34.167	12.813	41.071	31.902	36.707	5.192	5.066
Centro	16.223	7.923	18.366	14.491	16.168	3.062	2.890
Mezzogiorno	17.019	15.755	21.922	14.616	17.356	4.026	3.654
Italia	67.409	36.491	81.359	61.009	70.231	12.280	11.610

Fonte: Istat

- (a) Nelle quali rientrano i Tribunali di competenza del ricorso.
- (b) I dati si riferiscono ai procedimenti iscritti (al netto di quelli provenienti da altro rito) derivanti dall'indagine "Movimento dei procedimenti civili presso i Tribunali", condotta dal Ministero della Giustizia con il modello M.231U.
- (c) I dati derivano dall'indagine "Movimento dei procedimenti civili presso i Tribunali", condotta dal Ministero della Giustizia con il modello M.231U.

SEPARAZIONI: INDICATORI PER RITO, PER REGIONE								
ANNO 2007								
Regioni ^(a)	n° domande di separ. consensuale per 100.000 coniugati ^(b)	n° domande di separ. giudiziale per 100.000 coniugati ^(b)	n° separazioni concesse per 100.000 coniugati	% separazioni aperte con rito consensuale	% separazioni esaurite con rito consensuale	% cambiamento di rito	durata media procedimento di separ. consensuale (giorni)	durata media procedimento di separ. giudiziale (giorni)
ITALIA NORD OCC.								
Piemonte	274,0	109,5	328,9	75,9	91,0	17,2	165	732
Valle d'Aosta	312,7	114,3	460,7	73,4	89,1	15,7	94	576
Lombardia	249,8	92,7	301,7	78,4	89,2	11,7	130	773
Liguria	321,1	133,1	381,1	76,1	91,2	16,0	170	1.210
Totale	264,5	101,8	318,8	77,4	90,0	13,9	145	807
ITALIA NORD OR.								
Trentino-A. Adige	243,0	80,5	323,3	80,3	89,8	12,4	112	764
Bolzano	254,2	89,2	345,2	76,5	85,7	13,3	74	766
Trento	233,4	73,1	304,5	84,0	93,7	11,6	146	760
Veneto	210,1	91,7	260,8	76,7	88,5	14,5	126	747
Friuli-V. Giulia	267,2	93,5	317,8	74,1	85,8	12,2	101	709
Emilia-Romagna	257,0	76,1	290,5	80,5	88,7	9,9	125	994
Totale	236,7	85,1	283,3	78,2	88,4	12,3	121	836
ITALIA CENTRALE								
Toscana	252,6	93,0	293,6	81,6	88,1	8,2	146	894
Umbria	222,5	75,7	263,3	77,4	88,3	11,9	150	1.261
Marche	210,0	82,6	239,8	74,9	84,0	10,9	95	1.074
Lazio	321,8	189,9	356,4	78,3	88,8	14,1	148	827
Totale	276,4	135,0	313,0	78,9	88,0	11,8	142	909
ITALIA MERID.								
Abruzzo	180,8	119,7	237,2	67,3	81,3	16,6	151	905
Molise	156,0	94,7	210,0	72,5	83,8	11,3	99	1.115
Campania	168,4	177,8	206,6	70,5	78,2	11,8	215	1.064
Puglia	156,6	130,6	212,1	69,3	85,5	16,7	207	1.398
Basilicata	110,3	98,6	140,7	69,4	87,6	20,2	180	1.214
Calabria	136,5	112,7	181,9	64,7	79,6	18,3	190	1.002
Totale	158,9	143,9	205,0	69,1	81,4	14,9	198	1.121
ITALIA INSULARE								
Sicilia	175,8	173,7	230,8	63,5	74,0	13,9	216	1.093
Sardegna	181,2	161,2	216,0	57,0	78,2	21,1	146	1.021
Totale	177,0	170,7	227,3	62,0	74,9	15,5	199	1.078

Fonte: Istat

(a) Nelle quali rientrano i Tribunali di competenza del ricorso.

(b) I dati si riferiscono ai procedimenti iscritti (al netto di quelli provenienti da altro rito) derivanti dall'indagine "Movimento dei procedimenti civili presso i Tribunali", condotta dal Ministero della Giustizia con il modello M.231U.

SEPARAZIONI CON PROVVEDIMENTI ECONOMICI PER I CONIUGI: INDICATORI							
ANNO 2007							
Ripartizioni geografiche a 3 ^(a)	n° separazioni con assegno	% separazioni con assegno	importo medio mensile	% separazioni con assegno corrisposto dal marito	% casa assegnata al marito	% casa assegnata alla moglie	% abitazioni autonome e distinte
Nord	9.033	22,0	638,00	97,7	25,3	55,0	17,6
Centro	5.634	30,7	578,23	98,4	20,6	58,9	17,7
Mezzogiorno	7.342	33,5	424,35	98,2	13,7	65,2	19,0
Italia	22.009	27,1	551,37	98,0	21,1	58,6	18,0

Fonte: Istat

SEPARAZIONI: INDICATORI RELATIVI AI FIGLI MINORI AFFIDATI							
ANNO 2007							
Ripartizioni geografiche a 3 ^(a)	figli minori affidati (per 1.000 minori)	% figli minori affidati esclusivamente alla madre	% figli 0-10 anni affidati esclusivamente al padre	% figli 11-17 anni affidati esclusivamente al padre	% figli minori affidati esclusivamente al padre	% figli minori con affidamento condiviso	% figli minori con affidamento condiviso nelle sep. consensuali
Nord	7,5	17,5	0,9	1,7	1,2	80,3	84,0
Centro	7,8	22,8	1,0	1,8	1,4	75,5	77,9
Mezzogiorno	5,0	40,3	1,7	3,1	2,3	56,7	61,4
Italia	6,6	25,6	1,2	2,2	1,6	72,1	76,3

Fonte: Istat

(a) Nelle quali rientrano i Tribunali di competenza del ricorso.

SEPARAZIONI CON PROVVEDIMENTI ECONOMICI PER I FIGLI: INDICATORI					
ANNO 2007					
Ripartizioni geografiche a 3 ^(a)	n° separazioni con assegno ai figli	% separazioni con assegno ai figli	% separazioni con figli minori e assegno	importo medio mensile dell'assegno ai figli (euro)	% separazioni con assegno ai figli corrisposto dal padre
Nord	21.552	75,1	89,8	538,96	93,5
Centro	10.257	75,9	92,3	539,35	93,4
Mezzogiorno	13.051	76,4	88,1	439,3	95,0
Italia	44.860	75,6	89,9	509,67	93,9

Fonte: Istat

SEPARAZIONI PER CITTADINANZA DEL CONIUGE: VALORI ASSOLUTI E INDICATORI										
ANNO 2007										
Ripartizioni geografiche a 3 ^(a)	stessa cittadinanza		diversa cittadinanza (coppie miste) ^(b)							
	entrambi cittadini italiani per nascita	entrambi cittadini stranieri	totale coppie miste	% marito italiano per nascita e moglie straniera o italiana per acquisizione	% moglie italiana per nascita e marito straniero o italiano per acquisizione	% domande presentate dal marito	% separazioni esaurite con rito consensuale	% da regime separazione beni	durata media della convivenza matrimoniale (anni)	% separazioni da matrimoni civili
Nord	37.466	146	3.326	72,7	27,3	32,9	83,9	61,8	9	75,8
Centro	17.045	53	1.211	75,1	24,9	28,8	86,9	60,3	10	70,2
Mezzogiorno	20.975	9	910	68,1	31,9	31,6	77,7	40,9	10	47,5
Italia	75.486	208	5.447	72,5	27,5	31,9	83,5	58,0	9	69,8

Fonte: Istat

(a) Nelle quali rientrano i Tribunali di competenza del ricorso.

(b) Coppie di coniugi formate da un cittadino italiano per nascita e da un cittadino straniero o italiano per acquisizione.